

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

COMUNICAZIONE DEI COMPENSI RISCOSSI DA PARTE DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE (MOD. SSP)

Articolo 1, commi 39 e 40 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Premessa

I commi da 38 a 42 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), hanno introdotto, a decorrere dal 1° marzo 2007, l'obbligo della riscossione accentrata dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nell'ambito di strutture sanitarie private in esecuzione di un rapporto, intrattenuto direttamente con il paziente, che dia luogo a reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53 del d.P.R. n. 917 del 1986 e successive modificazioni.

In particolare, il comma 38 prevede che *"La riscossione dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo, mediche e paramediche, svolte nell'ambito delle strutture sanitarie private è effettuata in modo unitario dalle stesse strutture sanitarie, le quali provvedono a:*

- a) incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo;*
- b) registrare nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell'ambito della struttura".*

Strumentale alla procedura introdotta è l'obbligo da parte delle strutture sanitarie private di comunicare telematicamente all'Agenzia delle entrate *"l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente"*.

Nell'ipotesi di omessa trasmissione telematica dei compensi incassati in nome e per conto dei professionisti ovvero di comunicazione di dati incompleti o non veritieri è applicabile la sanzione amministrativa da 258 euro a 2.066 euro prevista dall'articolo 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, per la violazione degli obblighi di comunicazione prescritti dalla legge tributaria.

Soggetti obbligati alla presentazione della comunicazione

La comunicazione deve essere presentata dalle *"strutture sanitarie private"* che ospitano, mettono a disposizione dei professionisti ovvero concedono loro in affitto i locali della struttura aziendale per l'esercizio di attività di lavoro autonomo mediche o paramediche. Per strutture sanitarie private s'intendono le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, con o senza scopo di lucro, nonché ogni altra struttura in qualsiasi forma organizzata, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari.

Reperibilità del modello

Il modello è reperibile in formato elettronico nel sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.it, dal quale può essere prelevato gratuitamente.

Il modello può essere prelevato anche da altri siti internet a condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del relativo provvedimento di approvazione.

È consentita la riproduzione con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel tempo.

Modalità e termini di presentazione della comunicazione

Ai sensi del comma 39 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la comunicazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica.

I soggetti obbligati trasmettono all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile di ciascun anno la comunicazione dei compensi complessivamente riscossi in nome e per conto di ciascun percipiente dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.

Qualora il termine sopra indicato cada di sabato o in un giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Nel primo anno di applicazione della norma, i soggetti obbligati trasmettono all'Agenzia delle entrate i compensi complessivamente riscossi dal 1° marzo al 31 dicembre 2007.

In caso di errori od omissioni è possibile annullare la comunicazione precedentemente inviata provvedendo alla trasmissione di una nuova comunicazione sostitutiva entro i termini indicati in precedenza.

I soggetti obbligati all'invio della comunicazione utilizzano per la trasmissione il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline) in relazione ai requisiti fissati per la presentazione telematica delle dichiarazioni di cui al d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

Pertanto, i soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la comunicazione, si avvalgono:

- del servizio telematico Entratel qualora siano obbligati a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;
- del servizio telematico Internet (Fisconline) qualora siano obbligati a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, ovvero non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta ma debbano trasmettere per via telematica le altre dichiarazioni previste dal d.P.R. n. 322 del 1998.

In tal caso, la prova della presentazione è data dalla comunicazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

In alternativa, la trasmissione della comunicazione può avvenire anche attraverso gli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni.

Secondo quanto previsto dal d.P.R. n. 322 del 1998, l'intermediario abilitato, compresa la società del gruppo incaricata della trasmissione telematica, deve:

- rilasciare al soggetto obbligato, contestualmente alla ricezione della comunicazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a presentare in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'intermediario o dalla società del gruppo, seppure rilasciato in forma libera. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della comunicazione per essere acquisita in via telematica dal sistema informativo centrale;
- rilasciare altresì al soggetto obbligato, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione in via telematica, l'originale della comunicazione i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle entrate, debitamente sottoscritta dal soggetto obbligato, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento, che costituisce prova per il soggetto obbligato di avvenuta presentazione della comunicazione e che dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all'originale della comunicazione – Mod. SSP – ed alla restante documentazione.

La trasmissione dei dati si considera compiuta qualora l'Agenzia delle entrate abbia ricevuto il file contenente i dati inviati.

L'Agenzia delle entrate fornisce prova di avvenuta ricezione dei dati attraverso l'inoltro telematico, di una ricevuta, contenuta in un file munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o, in alternativa, del codice di riscontro per il servizio Fisconline generati secondo le modalità descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell'allegato tecnico ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico ter al decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni, attestante il corretto invio e l'acquisizione dei dati.

Salvo cause di forza maggiore, l’Agenzia delle entrate rende disponibili le ricevute per via telematica entro il quinto giorno successivo a quello del corretto invio dei dati nel caso di utilizzo del servizio telematico Entratel ed entro il giorno successivo nel caso di utilizzo del servizio telematico Internet (Fisconline). In relazione poi alla verifica della tempestività delle comunicazioni presentate in via telematica, si ricorda che si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse **entro i termini prescritti**, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di emissione della comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle entrate n. 195 del 24.09.1999).

La compilazione del modello e la trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione può essere effettuata utilizzando il prodotto di gestione denominato “COSSP”, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate nel sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Compilazione del modello

Il modello di comunicazione è composto da:

- il frontespizio, costituito da due pagine: la prima contenente l’informativa sul trattamento dei dati personali, la seconda contenente l’anno solare di riferimento, il tipo di comunicazione, i dati identificativi del soggetto obbligato e del soggetto che sottoscrive la comunicazione, la firma e l’impegno alla presentazione telematica;
- il quadro A, contenente i dati identificativi di ciascun professionista medico o paramedico che ha effettuato le prestazioni di lavoro autonomo all’interno della struttura privata, nonché l’importo dei compensi complessivamente riscossi da parte del soggetto obbligato in nome e per conto di ciascun percipiente. Gli importi vanno arrotondati all’unità di euro, secondo il criterio matematico per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro e per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio: 55,50 diventa 56; 55,51 diventa 56; 55,49 diventa 55).

Frontespizio

Anno

Indicare l’anno solare cui si riferiscono i dati indicati nella comunicazione.

Tipo di comunicazione

Nel riquadro deve essere barrata la casella corrispondente alla tipologia di comunicazione che si intende presentare. In particolare, va barrata:

- la **casella “Comunicazione”**, nel caso ordinario di prima comunicazione dei dati;
- la **casella “Sostitutiva”**, nell’ipotesi in cui, per qualsiasi motivo (es.: errori commessi nella compilazione relativi ai soggetti e/o agli importi) si intendano modificare i dati presenti in una comunicazione precedentemente inviata. **In tal caso deve essere trasmessa una nuova comunicazione contenente tutti i dati contenuti nella comunicazione originaria e deve essere indicato, nell’apposito riquadro, il numero del protocollo attribuito dal servizio telematico alla comunicazione che si intende sostituire.**

Dati identificativi del soggetto obbligato alla comunicazione

Codice fiscale e partita IVA

Devono essere indicati il codice fiscale e il numero di partita IVA attribuiti alla struttura sanitaria che effettua la comunicazione. È necessario che il codice fiscale indicato nel frontespizio sia quello rilasciato dall’Amministrazione finanziaria al fine di una corretta presentazione della comunicazione. In caso di persona fisica il codice fiscale deve essere rilevato dalla tessera sanitaria, o nel caso in cui la tessera sanitaria non sia stata ancora emessa, dal tesserino rilasciato dall’Amministrazione finanziaria.

Casi particolari di presentazione

Operazioni straordinarie con estinzione del soggetto obbligato senza prosecuzione dell’attività da parte di altro soggetto

In tali ipotesi (liquidazione, fallimento, ecc), la comunicazione deve essere presentata dal liquidatore, curatore fallimentare, in nome e per conto del soggetto estinto. In particolare, nel frontespizio del modello, nel riquadro “Dati identificativi del soggetto obbligato alla comunicazione” devono essere indi-

cati i dati del soggetto estinto ed il suo codice fiscale; il liquidatore, curatore fallimentare che sottoscrive la comunicazione, deve invece esporre i propri dati esclusivamente nel riquadro del frontespizio "Dati del soggetto che sottoscrive la comunicazione".

Operazioni straordinarie con prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto

Ai fini dell'individuazione del soggetto obbligato alla comunicazione è necessario distinguere il caso in cui il soggetto dante causa si sia estinto da quello in cui continui l'attività. In particolare, se il dante causa si è estinto, l'avente causa deve trasmettere due comunicazioni:

- la prima contenente i dati relativi alle riscossioni accentrate effettuate dallo stesso nell'anno cui si riferisce la comunicazione;
- la seconda relativa al dante causa (soggetto estinto) per la frazione d'anno cui si riferisce la comunicazione. In questo caso, nel frontespizio del modello, nel riquadro "Dati identificativi del soggetto obbligato alla comunicazione" devono essere indicati i dati del soggetto estinto con il relativo codice fiscale, mentre il codice fiscale del soggetto avente causa va indicato nel campo denominato "Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale del soggetto incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello del beneficiario designato". Tale modalità di compilazione deve essere eseguita anche qualora l'operazione straordinaria avvenga, a partire dall'anno 2008, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di trasmissione della comunicazione dei dati (30 Aprile) riferiti all'anno precedente, sempre che l'invio della comunicazione non sia stato già effettuato da parte del soggetto estinto;
- diversamente, se il dante causa non si è estinto per effetto dell'operazione straordinaria, ciascun soggetto coinvolto nell'operazione (dante causa-avente causa) è tenuto alla presentazione della comunicazione.

Successioni mortis causa

- *Senza prosecuzione dell'attività da parte dell'erede*

Qualora l'attività del soggetto obbligato deceduto non sia proseguita dagli eredi, la comunicazione deve essere presentata da uno di essi avendo cura di riportare nel frontespizio del modello, nel riquadro "Dati identificativi del soggetto obbligato alla comunicazione" i dati del soggetto obbligato (deceduto) e nel riquadro "Dati del soggetto che sottoscrive la comunicazione" quelli dell'erede che la sottoscrive.

- *Con prosecuzione dell'attività da parte dell'erede*

Nel caso di successione avvenuta ante presentazione della comunicazione, con prosecuzione dell'attività da parte dell'erede, quest'ultimo ha l'obbligo di presentare la comunicazione anche per la parte dell'anno in cui ha operato il soggetto estinto.

Dati relativi alle persone fisiche

Le persone fisiche devono indicare negli appositi campi il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla della provincia. In caso di nascita all'estero, nello spazio riservato all'indicazione del Comune va riportato solo lo Stato di nascita.

Dati relativi ai soggetti diversi dalle persone fisiche

I soggetti diversi dalle persone fisiche devono indicare la denominazione o la ragione sociale risultante dall'atto costitutivo. La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni, ad eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma contratta (esempio: S.p.A. per Società per Azioni).

Dati del soggetto che sottoscrive la comunicazione

Il presente riquadro deve essere compilato con l'indicazione dei dati relativi alla persona fisica che sottoscrive la comunicazione in qualità di rappresentante legale o negoziale del soggetto obbligato. Devono essere indicati il codice fiscale, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita del soggetto che sottoscrive la comunicazione.

Il codice fiscale deve essere rilevato dalla tessera sanitaria, o nel caso in cui la tessera sanitaria non sia stata ancora emessa, dal tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria.

Indicare il codice di carica del rappresentante desumendolo dalle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione UNICO, disponibile alla data di presentazione della comunicazione e pubblica-

to anche nel sito Internet dell'Agencia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

Sottoscrizione della comunicazione

Indicare, nell'apposito campo, il numero complessivo dei percipienti contenuti nella comunicazione. La firma va apposta nell'apposito riquadro, in forma leggibile, da parte del soggetto obbligato alla comunicazione o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale.

Impegno alla presentazione telematica

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che presenta la comunicazione in via telematica.

L'intermediario deve:

- riportare il proprio codice fiscale;
- riportare se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- riportare la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a presentare la comunicazione;
- apporre la firma.

Inoltre, nella casella relativa all'impegno a presentare in via telematica la comunicazione, deve essere indicato il codice 1 se la comunicazione è stata predisposta dal soggetto obbligato ovvero il codice 2 se la comunicazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

Quadro A Dati relativi agli esercenti attività di lavoro autonomo, mediche e paramediche

Il quadro A deve essere utilizzato dai soggetti obbligati per indicare i dati identificativi degli esercenti attività di lavoro autonomo, mediche e paramediche, nonché i compensi complessivamente riscossi ai sensi dell'articolo 1, comma 38 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Qualora i riquadri previsti non siano sufficienti all'indicazione dei dati relativi ai soggetti, dovranno essere compilati ulteriori quadri A, previa numerazione progressiva da apporre nella casella "Mod. N." posta in alto a destra del medesimo quadro A.

In particolare:

- nei punti da 1 a 7, indicare il codice fiscale e i dati anagrafici di ciascun esercente attività di lavoro autonomo mediche e paramediche;
- nel punto 8, l'importo, espresso in unità di euro (solo valori positivi), dei compensi complessivamente riscossi in nome e per conto di ciascun percipiente.